

## **Diritto al cibo: suum cuique tribuere**

### **Dalla giustiziabilità all'interpretazione estensiva del concetto**

La comunità internazionale ha proclamato, a più riprese, la natura fondamentale del diritto all'alimentazione. Primi fra tutti, la Dichiarazione universale dei diritti umani ed il Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali riconoscono il “*diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita*”<sup>1</sup>. Tali strumenti giuridici, quindi, riconoscono l'esistenza di un diritto all'alimentazione e il suo necessario collegamento con altri diritti umani, come quello alla vita e alla salute. Nonostante ciò, ne sono state per lungo tempo messe in discussione la concreta esigibilità e giustiziabilità, a causa della carenza di norme che disciplinassero il contenuto effettivo di tale diritto e che stabilissero le sanzioni conseguenti alla sua violazione. Tutto ciò aveva una concreta ricaduta sui soggetti che si vedevano oltraggiati nel loro diritto al cibo e che non potevano invocare la tutela in alcuna sede giudiziaria.

Partendo dalle prime osservazioni del Comitato dei diritti economici, sociali e culturali<sup>2</sup> che, come organo para-giudiziario, aveva individuato l'interpretazione da riservare a tale diritto e gli obblighi conseguenti per gli Stati, si esamineranno sentenze significative sul piano della giurisprudenza internazionale e regionale per osservare e riflettere sull'evoluzione del concetto e dei termini di giustiziabilità del diritto al cibo. L'analisi giurisprudenziale sarà condotta tenendo a riferimento l'attuazione e l'interpretazione data dai giudici alle disposizioni normative internazionali vigenti.

Il crescente mutarsi della situazione di fatto circa la giustiziabilità del diritto all'alimentazione avanza in contemporanea all'allargarsi del suo significato: dalla sua intrinseca relazione con la tutela della vita e la lotta contro la fame, la Corte di Giustizia dell'UE ha recentemente relazionato il diritto al cibo alla tutela della salute e del *safety food*, occupandosi più specificamente della protezione che deve essere accordata tanto ai produttori quanto ai consumatori, in un equo temperamento degli interessi.

Quest'analisi, condotta per meglio comprendere l'evoluzione del concetto di *right to food* attraverso il ruolo della giurisprudenza, si propone l'obiettivo di

---

<sup>1</sup> Articolo 11 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali

<sup>2</sup> Si fa riferimento al *General Comment* n. 12 del 1999 che specifica il significato di “*right to adequate food*”.

individuare i termini entro cui un soggetto violato in questo suo diritto fondamentale possa ricorrere davanti ad un giudice invocando il risarcimento dei danni o la *restitutio in integrum* nello stato di diritto anteriore al suo verificarsi. Il tutto affinché la persona rimanga sempre il punto di riferimento e il metro di misura di ogni diritto, ragion per cui essi stessi sono stati formulati prima in Dichiarazioni di Principi e Trattati internazionali e poi in disposizioni costituzionali e legislative nazionali. Solo l'effettiva giustiziabilità darà maggior attuazione al diritto al cibo in tutte le sfaccettature in cui esso verrà scomposto; solo così, quindi, il singolo potrà invocare giudizialmente ciò che gli è proprio e che non gli è stato tutelato volontariamente dai consociati.

Marilena Montanari